



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*” e, in particolare, l’articolo 5-bis, di istituzione del “Fondo per i ristori educativi”, con una dotazione di euro 667.000,00 per l'anno 2022 e di euro 1.333.000,00 per l'anno 2023;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del già menzionato articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022, “*con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo*”;
- DATO ATTO** che le risorse di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022 gravano sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito;
- CONSIDERATO** che il predetto finanziamento, per l'anno 2023, è pari ad euro 1.333.000,00;
- CONSIDERATO** che il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 150 del 01.06.2022, all’articolo 2, definisce le modalità e criteri di riparto del predetto finanziamento sia per l’anno 2022 che per l’anno 2023;
- ATTESA** la necessità di ridefinire, relativamente all’anno 2023, le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022, per una allocazione delle risorse finanziarie maggiormente mirata sul fabbisogno delle scuole beneficiarie

D E C R E T A

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto ridefinisce, relativamente all’anno 2023, le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 2 *(Riparto delle risorse)*

1. La ripartizione del finanziamento di euro 1.333.000,00 agli Uffici scolastici regionali, a valere sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'esercizio finanziario 2023, è effettuata con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, su base regionale in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. L'importo assegnato, ai sensi del comma 1, a ciascun Ufficio scolastico regionale è destinato ai progetti delle istituzioni scolastiche, previa procedura selettiva a cura degli Uffici scolastici regionali medesimi.

Articolo 3 *(Proposte progettuali)*

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico di selezione, gli Uffici scolastici regionali, al fine di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 2, provvedono:
 - a) ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche che presentino progetti finalizzati *“alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico”*.
 - b) a valutare le candidature pervenute attraverso la costituzione di un'apposita commissione nominata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominati.
2. La valutazione dei progetti da parte delle commissioni prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall'avviso (massimo 50 punti);
 - b) efficacia nella gestione di iniziative relative al recupero e al consolidamento degli apprendimenti (massimo 20 punti);
 - c) qualità, fruibilità e innovatività dell'iniziativa (massimo 20 punti);
 - d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa (massimo 10 punti).
3. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessario per realizzarla.
4. Ad esito della procedura valutativa e della successiva graduatoria finale, gli Uffici scolastici regionali, sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero, di cui all'articolo 2, ripartiscono la quota delle risorse ai progetti vincitori della procedura stessa.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

5. Per i progetti finanziati, le istituzioni scolastiche beneficiarie presenteranno all'Ufficio scolastico regionale una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Articolo 4

(Assegnazione del finanziamento)

1. I Direttori generali e i dirigenti preposti degli Uffici scolastici regionali provvedono all'erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche ad esito della procedura selettiva di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Giuseppe VALDITARA